COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011 **COPIA**

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 del 05-08-2020

OGGETTO: Approvazione delle tariffe da applicarsi alla rimozione, trasporto e custodia dei veicoli per violazione alle norme del vigente Codice della Strada nel territorio di Castel di Lama ed individuazione degli indirizzi gestionali del servizio

---

L'anno duemilaventi, addì cinque del mese di agosto alle ore 09:40, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita nelle persone dei Signori:

==========

BOCHICCHIO MAURO	**SINDACO**	**P**
CELANI ROBERTA	**VICE SINDACO**	**P**
GAGLIARDI GABRIELE	**ASSESSORE**	**P**
MATTONI MARCO	**ASSESSORE**	**P**
CANNELLA PAOLA	**ASSESSORE**	**A**

==========

presenti n. 4 **assenti n. 1**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

[] il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

[] che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- rientra tra i compiti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Castel di Lama provvedere nei casi previsti dalla legge alla rimozione dei veicoli ai sensi dell' artt. 159 - 215 del D.Lgs. n. 285/1992;
- attualmente non vi sono per il Comune di Castel di Lama dei concessionari deputati all'espletamento del sopracitato servizio di rimozione e custodia dei veicoli;
- l'art. 354 del D.P.R., n. 495/1992 stabilisce che il servizio di rimozione dei veicoli, ai sensi dell' art. 159 del Codice della Strada può essere affidato in concessione biennale a soggetti in possesso della licenza di rimessa, ai sensi dell' art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all' articolo 12 e che siano in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 354;

RICHIAMATO quindi il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione assunto di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici n. 401/1998 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicare al servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per il veicoli adibiti a rimozione", con cui si definiscono, all' art.1, i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare al servizio di rimozione dei veicoli;

CONSIDERATO che le ditte che attualmente svolgono questo servizio applicano tariffe difformi ingenerando situazioni di non omogeneità nei confronti dei cittadini;

RITENUTO che l'individuazione della/delle ditta/specializzata/e a cui affidare in concessione biennale il servizio di rimozione forzata e custodia dovrà essere effettuata mediante procedura definita dagli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 da esperirsi tra coloro che presentino apposita istanza in esito a specifico avviso pubblico e:

- siano in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa nazionale;
- siano in grado di garantire il servizio di custodia attraverso una depositeria ubicata ad una distanza non superiore a 10 km dal centro città di Castel di Lama (convenzionalmente identificato con la sede del Comune Via Carrafo n. 22);
- siano in grado di recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, pur nel rispetto del codice della strada e sue norme complementari, non oltre i 30 minuti della richiesta;

RITENUTO inoltre di stabilire che, qualora in esito all'esperimento della suddetta procedura, siano individuate più ditte idonee, le stesse saranno chiamate all'espletamento del servizio sulla base di criteri di rotazione, salve particolari esigenze organizzative;

DATO ATTO che:

- deve applicarsi la maggiorazione del 30% delle tariffe previste per l'orario notturno o giornata festiva;
- tutte le tariffe sono assoggettate ad IVA vigente per legge;
- per orario notturno si intende quello compreso tra le 20 e le ore 6 del giorno successivo e per orario festivo si intende quello compreso nelle 24 ore della sola giornata festiva;
- se l'interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione, la restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite allo scopo;
- nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli regolarmente parcheggiati, nel caso di rimozione per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica utilità;

VALUTATO opportuna e congrua l'indennità chilometrica di cui all' art. 1, comma 1° del DM n. 401/1998;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno definire le tariffe relative al servizio di rimozione dei veicoli ai sensi degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e di custodia, a norma dell' art. 397 del D.P.R. n. 495/1992 ed individuare gli indirizzi gestionali del servizio;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.gs. n. 267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di definire le tariffe da applicarsi da parte del concessionario del servizio di rimozione forzata e di custodia dei veicoli così suddivise: diritto di chiamata (tariffa fissa), operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo (tariffa fissa), indennità chilometrica forfettaria considerato un percorso medio di 10 km (ricompresa nel diritto di chiamata), come segue:

a. motocicli, ciclomotori e velocipedi

- **Solo chiamata** € 40,00 iva compresa
- **Chiamata + carico** (restituzione sul posto) € 50,00 iva comp.(festivo e/o notturno € 65,00)
- **Depositeria** € 57,00 iva compresa (festivo e/o notturno € 75,00).

b. autoveicoli, rimorchi, e simili di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

- **Solo chiamata** € 40,00 iva compresa
- **Chiamata + carico** (restituzione sul posto) €55,00 iva comp.(festivo e/o notturno € 72,00)
- **Depositeria** €72,00 iva compresa (festivo e/o notturno € 94,00).

c. autoveicoli, rimorchi e simili di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t

- **Solo chiamata** € 40,00 iva compresa
- **Chiamata + carico** (restituzione sul posto) € 60,00 iva comp.(festivo e/o notturno € 78,00)
- **Depositeria** € 80,00 iva compresa (festivo e/o notturno € 104,00).

Precisando che:

a. Per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe di cui alla lettera c) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere;

b. Le tariffe per la custodia dei veicoli, IVA inclusa, sono le seguenti:

Tipo veicoli	Tariffa giornaliera	
	Al coperto	All'aperto
Veicoli lett. a)	2,00	1,00
Veicoli lett. b)	4,00	3,00
Veicoli lett.c)	6,00	5,00

1. In caso di orario notturno o giornata festiva è stabilito: un aumento del 30% delle tariffe previste per il diritto di chiamata e le operazioni di carico e scarico (per orario notturno è intesa la fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 06; si specifica inoltre che le maggiorazioni non sono cumulabili).

2. Per eventuali casi di spostamento o rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati necessari per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o che risultano oggetto di furto nulla è dovuto dai proprietari degli stessi. Il servizio sarà effettuato gratuitamente, entro il tetto massimo di 20 veicoli/anno (senza distinzione di

categoria); oltre il tetto massimo la spesa sarà a carico del Comune o dell'Ente richiedente e saranno applicate le tariffe stabilite per le normali rimozioni.

3. Se l'interessato (proprietario e/o conducente) sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/92 e sue successive modificazioni, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa. La Ditta concessionaria avrà diritto, pertanto, a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per le operazioni di rimozione, eccetto la tariffa per la custodia. Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo soggetto a rimozione provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carro attrezzi, ma dopo l'uscita del medesimo dal garage, la Ditta che presta il servizio avrà diritto al rimborso della spesa per l'uscita del veicolo, di cui deve dare regolare ricevuta fiscale.

Stabilendo ulteriormente che:

Le tariffe sopra indicate si applicano anche nel caso di spostamento di veicoli che espongano contrassegno per invalidi, con spese a carico del proprietario del veicolo. È onere del concessionario recuperare da quest'ultimo le somme spettanti per lo spostamento medesimo.Il proprietario del veicolo rimosso, o altra persona avente diritto al ritiro dello stesso, sono responsabili del pagamento al concessionario. Quest'ultimo, in caso di insolvenza, nulla potrà pretendere dal Comune.

Di individuare, come forma di gestione del servizio di rimozione e custodia, la concessione biennale ad una o più ditte specializzate da affidare mediante procedura ex artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 tra coloro che presentino apposita istanza in esito a specifico avviso pubblico e:

- siano in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa nazionale;

- siano in grado di garantire il servizio di custodia attraverso una depositeria ubicata ad una distanza non superiore a 10 km dal centro città di Castel di Lama (convenzionalmente identificata con Via Carrafo n.22);

- siano in grado di recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e, in ongi caso, pur nel rispetto del codice della strada e sue norme complementari, non oltre 30 minuti dalla richiesta;

- di stabilire che, qualora in esito all' esperimento della suddetta procedura, siano individuate più ditte idonee, le stesse saranno chiamate all' espletamento del servizio sulla base di criteri di rotazione, salve particolari esigenze organizzative;

- di individuare nel Dott. Luca Brandimarti, il responsabile del procedimento relativo al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO
F.to BOCHICCHIO MAURO

==========

La pubblicazione all'Albo Pretorio é iniziata in data 01-09-2020

La presente deliberazione:

[] non é soggetta a controllo preventivo di legittimità ;

[] é stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari con nota n.11546 del 01-09-2020

Addì 01-09-2020

IL SEGRETARIO
F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita pubblicazione
****
N.900 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 01-09-2020 al 16-09-2020 e che contro di essa non sono/sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

==========

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 01-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========